



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

*Dipartimento di Giurisprudenza*

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in piazza Cesare Battisti n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal prof. Roberto Voza, nato a Bari il 06/11/1969, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento

e

e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari con sede legale in Bari piazza Libertà n. 1 codice fiscale 8001790721 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Prefetto, dott.ssa Carmela PAGANO, nata ad Amendolara (CS) il 5 dicembre 1952.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,



1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 e che, alla luce di ciò, le parti sopra indicate intendono agevolare l'effettuazione di tirocini di tipo curriculare previsti nell'ambito di tutti i corsi di laurea e Master afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;

si conviene quanto segue:

#### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bari si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento di tipo curriculare su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, nell'ambito dei corsi di laurea di cui alla premessa.

#### Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile dell'ufficio ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Prefettura;
- l'area funzionale e il settore di attività presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante polizza assicurativa stipulata dal soggetto promotore.



#### Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;

- rispettare il codice di comportamento e i regolamenti disciplinari;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti nel soggetto ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.



#### Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.

Il soggetto ospitante si impegna ad inoltrare al soggetto promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

#### Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente la



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a large, stylized flourish at the bottom.

Prefettura di Bari e l'Università degli Studi di Bari. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Ai fini del presente articolo, il soggetto ospitante provvederà alla nomina del tirocinante come incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.

#### Art. 8

La presente Convenzione ha validità tre anni a partire dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata di anno accademico in anno accademico, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto con lettera raccomandante almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta ha effetto dall'inizio dell'anno accademico ad essa seguente.

#### Art. 9

La presente convenzione conserva, comunque, i suoi effetti per la durata dei tirocini curriculari che sono stati avviati in riferimento alla stessa anche in caso di proroga.

#### Art. 10

Non sono previsti oneri di nessun tipo a carico della Prefettura di Bari che dovrà farsi carico dell'accoglienza e dell'attività di tuturaggio dello studente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S'.

Art. 11

Le parti convergono che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra la Prefettura di Bari U.T.G. e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, relativamente alla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Bari, 25 gennaio 2017

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  
(Prof. Roberto Noza)



Il Prefetto di Bari  
(Dott.ssa Carmela Pagano)

